



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI FROSINONE

.....

REGOLAMENTO DIDATTICO D'ACCADEMIA

(Approvato con D.D.G. n. 779 del 12.6.2024)

.....

INDICE

Art. 1 – Definizioni	2
Art. 2 – Finalità	3
TITOLO I - CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DIDATTICHE	3
Art. 3 – Titoli e corsi di studio	3
Art. 4 – Strutture didattiche	4
Art. 5 – Ordinamento didattico generale dei corsi di studio	6
Art. 6 – Regolamenti didattici dei corsi di studio	6
Art. 7 – Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio	7
Art. 8 – Crediti Formativi Accademici	8
Art. 9 – Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative, ammissione a singole attività formative	9
Art. 10 – Manifesto degli studi	10
Art. 11 – Orientamento e tutorato	10
Art. 12 – Organizzazione e valutazione delle attività didattiche dei corsi di studio	11
TITOLO II - TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE GENERALE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	12
Art. 13 – Diploma accademico di primo livello	12
Art. 14 – Diploma accademico di secondo livello	12
Art. 15 – Diploma accademico di specializzazione	13
Art. 16 – Diploma accademico di formazione alla ricerca	14
Art. 17 – Corsi di perfezionamento scientifico, master	14
TITOLO III - CARRIERE STUDENTESCHE	15
Art. 18 – Iscrizione ai corsi	15
Art. 19 – Trasferimenti, passaggi di corso e di accademia	15
Art. 20 – Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero	16
Art. 21 – Calendario didattico	17
Art. 22 – Tipologia e articolazione degli insegnamenti	18
Art. 23 – Esami e verifiche del profitto	19
Art. 24 – Prove finali e conseguimento dei titoli di studio	20
Art. 25 – Studenti a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi	20
Art. 26 – Attività didattiche speciali e integrative	23
Art. 27 – Promozione e pubblicità dell'attività formativa	24
TITOLO IV - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI	24
Art. 28 – Immatricolazioni ed iscrizioni	24
Art. 29 – Certificazioni	24
Art. 30 – Tutela dei diritti degli studenti	25
Art. 31 – Associazioni e cooperative studentesche	25
Art. 32 – Attività di collaborazione part-time	25
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI	25
Art. 33 – Norme transitorie e finali	25
Art. 34 – Responsabilità e pubblicità	26
Art. 35– Approvazione del regolamento didattico di accademia	26
Art. 36 – Modifiche del regolamento didattico di accademia	26



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FROSINONE

REGOLAMENTO DIDATTICO D'ACCADEMIA

Art. 1 – Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
 - a. per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'Università e della Ricerca,
 - b. per Accademia, l'Accademia di Belle Arti di Frosinone
 - c. per CNAM, il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale;
 - d. per Comitato, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
 - e. per sistema, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
 - f. per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata ed integrata dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
 - g. per Decreti Ministeriali, il D.M. 22 gennaio 2008 n.482 emanato ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212 e recante disposizioni relative alla definizione delle aree disciplinari, dei settori artistico-disciplinari nonché le corrispondenze fra le attuali classi di concorso e i nuovi codici e dei criteri relativi agli obiettivi e alle attività formative qualificanti necessarie per ciascun corso;
 - h. per regolamenti didattici, i regolamenti adottati dall'Accademia di Belle Arti di Frosinone, redatti nel rispetto del D.P.R. 8 luglio 2005 n.212, che regolano gli ordinamenti dei singoli corsi di studio;
 - i. per corsi di studio, i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e i corsi di perfezionamento o master come individuati nell'art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005 n.212 recante norme concernenti l'autonomia didattica delle Accademie di Belle Arti;

- j. per titoli di studio, il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, i diplomi accademici di formazione alla ricerca in campo artistico ed il diploma di perfezionamento o master come individuati nell'art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005 n.212 recante norme concernenti l'autonomia didattica delle Accademie di Belle Arti;
- k. per scuola, l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
- l. per dipartimento, la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
- m. per credito formativo accademico, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- n. per debito formativo, la mancanza dei requisiti culturali determinati dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studi;
- o. per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- p. per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle istituzioni al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- q. per curriculum, l'insieme delle attività formative specificate nel regolamento didattico del corso di studio di riferimento, finalizzato al conseguimento del relativo titolo;
- r. per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio;
- s. per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 23 gennaio 2008 n. 482 e successive modifiche;
- t. per area disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali.

Art. 2 – Finalità

Il presente regolamento disciplina, gli ordinamenti e le strutture didattiche dei corsi di studio dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone.

TITOLO I

CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 3 – Titoli e corsi di studio

1. L'Accademia organizza, i seguenti corsi diretti al conseguimento del titolo di studio:
 - a. corsi di diploma accademico di I livello
 - b. corsi di diploma accademico di II livello

- c. corsi di diploma accademico di specializzazione
 - d. corsi di diploma accademico di formazione alla ricerca
 - e. corsi di perfezionamento o master di primo e secondo livello
2. L'Accademia può organizzare, altresì, i seguenti corsi che comportano il rilascio di un attestato di frequenza o di partecipazione:
- a. corsi di perfezionamento breve;
 - b. corsi di aggiornamento professionale;
 - c. corsi di preparazione agli esami di stato;
 - d. stages e seminari, anche in regime di collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche, artistico-culturali e universitarie in ambito nazionale e internazionale;
 - e. corsi intensivi e di orientamento per studenti.
3. L'Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente.

Art. 4 – Strutture didattiche e di ricerca dell'Accademia

1. Sono strutture didattiche o dipartimentali e di ricerca dell'Accademia:
- a. i Dipartimenti in cui confluiscono le Scuole;
 - b. le Scuole con le loro articolazioni in Corsi di Diploma di I livello, II livello, Corsi di Diploma Accademico di Specializzazione, Corsi di Diploma di Formazione alla ricerca, Corsi di Diploma di perfezionamento o Master.

Le modalità di istituzione e funzionamento nonché gli organi, le funzioni e le competenze di tali strutture sono definiti dal presente Regolamento e dai rispettivi regolamenti interni.

Le Scuole e i Dipartimenti sono strutture di supporto all'attività didattica del singolo docente, il quale deve essere agevolato e coadiuvato dalle stesse, nel rispetto della libertà d'insegnamento.

I Corsi di studio istituiti presso le Scuole sono quelli contenuti negli allegati al presente Regolamento. Il funzionamento delle Scuole è disciplinato dai relativi regolamenti.

Le modifiche ai regolamenti delle strutture didattiche sono deliberate, nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto, dal CA, sentite le Strutture didattiche di riferimento.

2. Organi delle strutture didattiche:

a. Dipartimento

Il Dipartimento è la struttura organizzativa e di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole a esso afferenti, in cui confluiscono professori dell'Accademia con incarico a tempo indeterminato, a tempo determinato e a contratto. I Dipartimenti sono istituiti con decreto del Direttore dell'Accademia su delibera del CA e parere conforme del CdA.

Ogni dipartimento è dotato di un regolamento interno.

E' possibile l'attivazione di istituti dipartimentali e interdipartimentali tra più istituzioni AFAM e Università presenti sul territorio.

Ferma restando l'autonomia didattica e di ricerca dei singoli professori, il dipartimento esercita le seguenti funzioni:

- promuove l'attività didattica e di ricerca nell'ambito delle scuole ad esso afferenti;

- concorre allo svolgimento dell'attività didattica e ai piani dell'offerta formativa nei settori artistici e culturali di competenza, secondo le indicazioni delle Scuole e del CA e in base alle risorse disponibili;
- coordina la programmazione didattica e di ricerca interdisciplinare e multidisciplinare delle aree di competenza;
- propone, su indicazione delle Scuole, l'istituzione di Corsi di specializzazione, di Formazione alla ricerca artistica (dottorato) e di Perfezionamento o Master, organizzandone le relative attività e strutture didattiche;

Ogni docente sceglie autonomamente, nel rispetto della specificità delle Scuole e dei corsi di diploma in esso compresi, il Dipartimento cui afferire presentando regolare richiesta. La mancata afferenza da parte del docente comporta l'assegnazione d'ufficio ad opera del CA.

Sono organi del Dipartimento:

- Il Coordinatore di dipartimento, che rappresenta il Dipartimento e presiede il Consiglio di Dipartimento. È eletto dai professori afferenti al Dipartimento medesimo è nominato con decreto direttoriale e dura in carica 3 anni. Il Coordinatore può assentarsi fino a un massimo di tre volte nell'arco dell'anno accademico pena la decadenza e può, in questi casi, designare fra i componenti del consiglio un sostituto.
- Il Consiglio di Dipartimento è formato dai Coordinatori di Scuola che fanno capo al Dipartimento.

b. Scuola.

Le Scuole hanno la responsabilità del coordinamento didattico e del funzionamento dei diversi Corsi di diploma ad esse afferenti. Ciascuna scuola può comprendere uno o più Corsi di diploma in relazione a specifici contenuti, obiettivi formativi e sbocchi lavorativi.

Le Scuole propongono l'attivazione e gli ordinamenti didattici di ciascun corso e li sottopongono all'approvazione del CA e alla verifica del Ministero.

Le Scuole sono rette da un Consiglio di Scuola composto da tutti i professori, a tempo indeterminato, a tempo determinato afferenti alla Scuola e a contratto e da una rappresentanza di due studenti iscritti ai corsi di diploma ricompresi nella Scuola.

I Consigli di Scuola sono presieduti da un Coordinatore eletto tra i professori di ruolo per un periodo di 3 anni. L'elettorato attivo e passivo è costituito dai professori di ruolo a tempo indeterminato, dai professori a tempo determinato e dai professori a contratto. La nomina del responsabile è ratificata dal Direttore.

La Scuola ha facoltà di istituire Consigli di corso di I e/o II livello le cui funzioni sono disciplinate dai Regolamenti di Scuola e approvati dal Consiglio Accademico.

Nel caso in cui una Scuola attivi più Corsi di diploma può essere designato un Referente di Corso scelto tra i docenti del Corso. La nomina è ratificata dal Direttore.

3. Attraverso l'adozione di specifici regolamenti, emanati con decreto del Direttore, sentito il Consiglio Accademico, per il funzionamento delle strutture didattiche potrà essere prevista, anche se non contemplata dallo statuto dell'Accademia, l'istituzione di organi ristretti all'interno di ciascuna struttura, cui delegare alcune funzioni o demandare lo svolgimento di particolari attività.
4. L'offerta formativa dell'Accademia è articolata nei corsi di vario livello afferenti alle seguenti scuole e dipartimenti:

DIPARTIMENTO	SCUOLA
Arti Visive	Decorazione
	Grafica
	Pittura
	Scultura
Progettazione e arti applicate	Scenografia
	Nuove tecnologie dell'arte (Media Art, Linguaggi dell'audiovisivo)
	Progettazione artistica per l'impresa (Fashion design, Graphic design)
Comunicazione e didattica dell'arte	Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo
	Didattica dell'arte

5. I corsi di studi istituiti presso le scuole dell'Accademia sono quelli di cui agli ordinamenti didattici. Il funzionamento dei corsi è disciplinato dai relativi regolamenti.
6. Le modifiche all'ordinamento delle strutture didattiche sono deliberate, nel rispetto delle normative vigenti e dello statuto, dal Consiglio Accademico, sentiti i coordinatori delle strutture didattiche competenti.
7. L'Accademia assicura la formazione che si realizza nei dottorati di ricerca e nei corsi di formazione permanente e ricorrente.
8. Corsi di studi interscuole, interaccademie e interuniversità possono essere attivati in base ad appositi accordi e convenzioni, che ne disciplinano il funzionamento.
9. L'Accademia assicura le attività di orientamento nelle forme e nelle modalità di cui al successivo art. 11.
10. L'Accademia persegue l'accreditamento dei suoi corsi di studi ed adotta un sistema di valutazione interna delle attività didattiche. Le funzioni di valutazione sono svolte da un organo, denominato "Nucleo di Valutazione", disciplinato dallo statuto dell'Accademia.

Art. 5 – Ordinamento didattico generale dei corsi di studio

1. L'ordinamento didattico determina l'offerta formativa complessiva dell'Accademia, distinguendola nei corsi di vario livello appartenenti alle scuole e ne attribuisce l'afferenza ai dipartimenti.
2. Negli ordinamenti didattici generali sono specificati:
 - a. la denominazione dei corsi di studio;
 - b. il dipartimento e la scuola di appartenenza;
 - c. gli obiettivi formativi specifici dei corsi di studio;
 - d. la quantità di crediti assegnati alla formazione di base, alle attività caratterizzanti, alle attività affini e integrative, ad ulteriori attività ed alla prova finale;
 - e. l'elenco dei settori disciplinari previsti per ogni corso suddivisi per attività di base, caratterizzanti ed affini;
 - f. eventuali crediti obbligatori in determinati settori disciplinari.

Art. 6 – Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano e specificano gli aspetti organizzativi dei corsi di diploma accademico di I e II livello, dei corsi di specializzazione, dei corsi di formazione alla ricerca, dei master e dei corsi di perfezionamento e comunque di ogni iniziativa didattico-formativa dell'Accademia.

2. Il regolamento didattico del corso di studio è adottato con decreto del Direttore dell'istituzione. È proposto con delibera dell'organo collegiale della struttura didattica competente ed è approvato, sentita la Consulta degli Studenti, dal Consiglio Accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il regolamento didattico del corso di studio determina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, i seguenti aspetti:
 - a. la denominazione del corso di studi, la classe di appartenenza e la scuola di afferenza;
 - b. la durata del corso;
 - c. i curricula offerti agli studenti e le eventuali regole di presentazione, se necessario, dei piani di studio individuali;
 - d. l'elenco degli insegnamenti di cui sono costituiti i curricula, con l'indicazione dei settori disciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli e dei crediti ad essi associati;
 - e. gli obiettivi formativi specifici
 - f. le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità;
 - g. la tipologia delle forme didattiche - anche a distanza - degli esami e delle altre forme di verifica del profitto degli studenti;
 - h. la tipologia di altre attività formative cui associare crediti, comprese le attività professionali certificate;
 - i. le regole sugli obblighi di frequenza, anche in riferimento alla condizione di studenti non impegnati a tempo pieno;
 - j. le modalità di riconoscimento, con eventuali verifiche, dei crediti acquisiti in altri corsi di studio dell'accademia o di altre accademie o università;
 - k. ogni scuola, attraverso il proprio coordinatore, propone le modifiche al regolamento del corso al Consiglio Accademico, che procede, anno per anno, alla programmazione didattica in conformità al Regolamento vigente del medesimo.
4. L'insieme dei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, una volta approvati, confluiscono annualmente, entro i tempi stabiliti, nel manifesto degli studi dell'Accademia.

Art. 7 – Istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. L'Accademia attiva, disattiva o modifica i corsi di studio, con autonome deliberazioni, secondo le procedure previste dallo statuto, dal regolamento didattico e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. I corsi di secondo livello possono essere istituiti solo nel caso in cui siano già stati attivati corrispondenti corsi di primo livello.
2. I corsi di nuova istituzione sono attivati previa approvazione ministeriale e inserimento nel regolamento didattico.
3. La proposta di attivazione o di modifica di un corso di studi, redatta in conformità al successivo comma 4, viene approvata dal Consiglio Accademico ed entra in vigore con decreto direttoriale a partire dall'inizio del successivo anno accademico.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera, per quanto di sua competenza, in merito alle risorse da destinare al funzionamento dei corsi.
5. Un corso è proposto sulla base di un progetto in cui siano specificati:
 - a. la denominazione, gli obiettivi specifici e la durata del corso;
 - b. il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato;

- c. le dimensioni della domanda studentesca potenziale;
 - d. il regolamento didattico del corso secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento;
 - e. il numero massimo di partecipanti previsto;
 - f. le modalità di accesso dei partecipanti;
 - g. l'ammontare delle quote d'iscrizione previste;
 - h. la sede di svolgimento del corso;
 - i. le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
 - j. le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie;
 - k. il piano di fattibilità finanziario;
 - l. le risorse economiche disponibili;
 - m. il dipartimento o la scuola di riferimento del corso.
6. I corsi di studi possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse scuole dell'Istituzione (corsi di studi interscuole) o convenzioni tra diverse accademie ed università (corsi di studi interaccademie e corsi di studi interuniversità). I regolamenti dei corsi di studi interscuole, interaccademie e interuniversità determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una tra le scuole o ad uno tra gli atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi, il rilascio del titolo, il rilascio del titolo finale e la responsabilità amministrativa del corso, salvo quanto diversamente previsto dagli accordi o dalle convenzioni.
7. I corsi di studio possono essere attivati dall'Accademia anche in collaborazione con istituzioni di pari livello nazionale ed internazionale, enti esterni, pubblici o privati nazionali e internazionali.
8. Il Consiglio Accademico, sentiti i coordinatori dei corsi di studio e il parere del Nucleo di Valutazione, verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi qualificanti di ciascun corso e la risposta che le proposte didattiche hanno ottenuto, e delibera in merito alla modifica o alla disattivazione dei corsi.
9. In caso di disattivazione di un corso di studi, l'Accademia garantisce il conseguimento del titolo anche mediante il riconoscimento dei crediti acquisiti ed il passaggio ad altro corso di studi.

Art. 8 – Crediti Formativi Accademici

- 1. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell'Accademia sono organizzati sulla base dei crediti formativi accademici, di seguito denominati "CFA".
- 2. Ad ogni credito formativo accademico corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente. Eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singola scuola, entro il limite del 20 per cento, come previsto dal DPR 212/2005, saranno regolamentate da DM specifico.
- 3. La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è fissata nel numero di crediti stabiliti dalle norme vigenti. I regolamenti dei corsi di studi stabiliscono i crediti corrispondenti all'interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla scuola corrispondente, tenendo presente il numero minimo di crediti che dovrà essere riservato a ciascun tipo

di attività.

4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata per ciascuna attività formativa nel regolamento del corso di studi, nel rispetto dei vincoli fissati dalle normative vigenti.
5. Il Consiglio Accademico, sentito il coordinatore di scuola, attribuisce i crediti discrezionali agli ambiti, ai settori artistico-scientifico-disciplinari e alle altre attività formative previsti dalle scuole, motivando sulla base del diverso grado di rilevanza e di funzionalità degli stessi in relazione agli obiettivi specifici del corso. Anche l'assegnazione dei crediti agli insegnamenti e ai moduli previsti dal regolamento del corso di studi avviene in relazione al criterio funzionale e quindi sulla base della definizione preliminare degli obiettivi e dei contenuti dell'offerta formativa relativa alle figure professionali che si intende formare.
6. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai regolamenti dei corsi di studi, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
7. Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'istituzione può riconoscere agli studenti crediti a fronte della documentata certificazione dell'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Accademia abbia concorso. I regolamenti dei corsi di studi afferenti alle scuole possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi per studenti lavoratori o comunque dispensati dalla frequenza delle attività didattiche. Essi possono altresì riconoscere i crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea sulla base di certificazioni rilasciate da istituti riconosciuti o ufficialmente accreditati, eventualmente anche sulla base di apposite convenzioni con l'Accademia.
8. Nel caso di trasferimenti, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro corso di studi dell'istituzione, ovvero nello stesso o in altro corso di studi di altra accademia, anche estera, compete al Consiglio Accademico che valuta tenendo conto degli obiettivi formativi qualificanti del corso nonché di quelli previsti dal corso di provenienza, della stessa o di altra scuola, in mancanza di specifiche convenzioni.
9. Nel caso di immatricolazioni di studenti già in possesso di diploma accademico, di laurea o laurea specialistica, il Consiglio Accademico, valuta i risultati della precedente carriera, le frequenze attestare, gli esami superati e i crediti acquisiti, al fine di definire il credito formativo e la conseguente possibilità di iscrizione con abbreviazione di corso.
10. In caso di revisione dei curricula o di modificazioni della distribuzione dei crediti tra le diverse attività formative, il nuovo regime non si applica agli studenti già iscritti, salvo che essi ne facciano esplicita domanda.

Art. 9 – Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative, ammissione a singole attività formative

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi di studio e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle

normative vigenti.

2. I regolamenti dei corsi di studio possono richiedere allo studente il possesso di un'adeguata preparazione iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e le eventuali modalità di verifica. Tale verifica può avvenire anche a conclusione delle attività formative propedeutiche. La mancanza di tali requisiti culturali prende il nome di "debito formativo".
3. Per favorire l'assolvimento dell'eventuale debito formativo, possono essere previste opportune attività formative, anche propedeutiche, che possono essere svolte, in determinati periodi dell'anno accademico favorevoli al tipo di impegno dello studente, in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Consiglio Accademico.
4. Gli studenti iscritti presso altre accademie o istituzioni di pari livello italiane ed estere possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative verifiche ed averne regolare attestazione, su delibera del Consiglio Accademico. In tali casi è dovuto un contributo di frequenza. Tale delibera non è richiesta nel caso di studenti iscritti presso accademie o istituzioni di pari livello con le quali siano in atto specifici accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità.
5. I cittadini italiani e stranieri possono essere ammessi, come uditori, a seguire singole attività formative, sostenere le relative prove di verifica e averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale, su delibera del Consiglio Accademico, sentiti i coordinatori del corso di studi. In tali casi è dovuto un contributo non superiore al 30% di quanto dovuto per l'iscrizione come studente regolare per il relativo anno di corso, per ogni attività attestata. La domanda di ammissione alla disciplina può essere presentata dai soggetti che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore.

Art. 10 – Manifesto degli studi

1. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, il Consiglio di Amministrazione, approvano il manifesto annuale degli studi che comprende:
 - a. le modalità di immatricolazione e d'iscrizione;
 - b. i termini delle iscrizioni alle eventuali prove di ammissione;
 - c. le modalità dell'eventuale accertamento della preparazione iniziale;
 - d. l'ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti.
2. Il manifesto annuale degli studi viene pubblicato all'albo dell'Istituto e per via telematica.

Art. 11 – Orientamento e tutorato

1. L'attività di orientamento e tutorato fornisce informazioni sull'utilizzo dei servizi ed assicura assistenza agli studenti nell'elaborazione dei piani individuali degli studi. Essa assicura, altresì, forme di tutorato finalizzate a orientare lo studente nelle scelte di studio e professionali, migliorare l'incidenza formativa dell'esperienza accademica e assistere e orientare lo studente nei periodi di difficoltà e di disagio.
2. Il servizio di orientamento e tutorato è realizzato da apposito gruppo di lavoro.
3. Lo svolgimento di attività didattiche integrative di orientamento rientra nei compiti

istituzionali dei docenti.

4. Il gruppo di lavoro di orientamento e tutorato provvede altresì a predisporre la guida dello studente cartacea e on-line, a preparare materiale informativo sulle attività accademiche ed a curare la comunicazione dell'Accademia verso l'esterno.
5. Le attività aggiuntive per l'orientamento sono oggetto di apposita contrattazione.
6. Le attività di orientamento e tutorato possono essere supportate dal personale non docente.

Art. 12 – Organizzazione e valutazione delle attività didattiche dei corsi di studio

1. L'Accademia si pone l'obiettivo di garantire il conseguimento del titolo di studio entro la durata ordinaria prevista dalla normativa vigente e dal presente regolamento, riducendo al minimo possibile il numero degli abbandoni.
2. L'attività didattica ordinaria viene svolta secondo quanto stabilito dal calendario didattico di cui all'art. 22 e dal piano individuale delle attività di tutorato di cui all'art. 11 comma 5. Le attività didattiche relative ai corsi speciali e integrativi di cui all'art. 18 sono svolte in orari complementari stabiliti con Decreto del Direttore, sentito il Consiglio Accademico.
3. I docenti dovranno completare il loro monte orario all'interno degli orari stabiliti secondo quanto previsto all'art. 12 comma 2.
4. I corsi caratterizzanti di indirizzo e i teorici formativi di base dovranno essere strutturati in modo da garantire l'impegno didattico durante l'intero anno accademico e non in un singolo semestre.
5. La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio degli studenti che consentano di evidenziare situazioni patologiche sia per quanto attiene i processi di apprendimento degli studenti medesimi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nei vari periodi didattici, a una non soddisfacente corrispondenza fra CFA assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei docenti o a difformità di impostazioni valutative dei docenti in merito al profitto degli studenti.
6. I docenti responsabili delle strutture didattiche, presentano una relazione annuale diretta a valutare i risultati delle attività formative individuando gli eventuali elementi distorsivi e suggerendo possibili soluzioni sulla base di opportune analisi dei percorsi formativi degli studenti, dei tassi di superamento delle prove d'esame e dei giudizi degli studenti sull'efficacia dei corsi.

TITOLO II

TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE GENERALE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 13 – Diploma accademico di primo livello

1. Il diploma accademico di primo livello viene conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello.
2. Ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.
3. Per l'iscrizione al corso di primo livello è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.
4. I regolamenti didattici di ciascun corso definiscono gli specifici requisiti di ammissione e le conoscenze minime richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.
5. Nei casi in cui la verifica della preparazione iniziale non sia positiva, la struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, nelle forme previste dal regolamento didattico del corso di studio.
6. La durata normale del corso di primo livello è di tre anni; per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 CFA secondo le modalità previste dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio.
7. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale, di cui all'art. 25. I regolamenti didattici dei corsi disciplinano il contenuto e le modalità di svolgimento della prova finale, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione.

Art. 14 – Diploma accademico di secondo livello

1. Il diploma accademico di secondo livello viene conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello.
2. Ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali e per l'acquisizione di competenze disciplinari specifiche e per l'esercizio di attività di elevata qualificazione professionale.
3. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello occorre essere in possesso del diploma accademico di primo livello o di laurea corrispondente ai requisiti richiesti dal corso, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto della normativa vigente e degli accordi internazionali.
4. I regolamenti didattici dei corsi di studio di diploma accademico di secondo livello fissano i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso e definiscono, ove necessario, le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale.
5. Qualora lo studente abbia acquisito il titolo di diploma accademico di primo livello o di laurea con riferimento ad un curriculum pienamente riconosciuto ai fini dell'iscrizione al corso di diploma accademico di secondo livello, non è richiesta alcuna verifica dei contenuti formativi, fatte salve le prescrizioni di requisiti minimi previsti dal relativo

regolamento didattico.

6. La verifica è dovuta nel caso di studenti che abbiano acquisito il titolo di diploma accademico di primo livello o di laurea con altri curricula o in altri corsi di primo livello dell'Accademia o di altre accademie o istituzioni di pari livello con le quali non siano in atto specifiche convenzioni.
7. Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di diploma accademico di secondo livello ad accesso programmato che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
8. Allo scopo di consentire nei tempi dovuti l'iscrizione e la frequenza dei corsi di secondo livello, lo studente che conseguirà il titolo di primo livello nella sessione straordinaria di febbraio può essere iscritto "con riserva" ed ammesso alla frequenza dei corsi di secondo livello. Al conseguimento del titolo di primo livello la riserva sarà sciolta e l'iscrizione sarà definitivamente regolarizzata. Ove il conseguimento del titolo non avvenga entro la sessione straordinaria dell'anno precedente, l'iscrizione al corso specialistico decade.
9. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve avere acquisito 300 CFA comprensivi di quelli già acquisiti con il diploma di primo livello e riconosciuti validi per l'ammissione al corso. I CFA vengono acquisiti secondo le modalità previste dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio.
10. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale, di cui all'art. 25. I regolamenti didattici dei corsi disciplinano il contenuto e le modalità di svolgimento della prova finale, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione.

Art. 15 – Diploma accademico di specializzazione

1. Il diploma accademico di specializzazione viene conseguito al termine del corso di specializzazione.
2. Il diploma accademico di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici individuati con il decreto del Ministro ai sensi dell'art. 6 del DPR 212/05.
3. L'ordinamento didattico di ciascun corso di specializzazione, la durata del corso ed il numero di crediti necessari per il conseguimento vengono approvati dal Consiglio Accademico.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno del diploma accademico di primo livello o di laurea ovvero di un altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalle strutture competenti nel rispetto della normativa vigente e degli accordi internazionali. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.
5. Altri specifici requisiti di ammissione, nonché gli eventuali crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, ritenuti necessari per l'ammissione sono stabiliti dai decreti ministeriali e, a norma di essi, dai regolamenti del corso di studi.
6. L'ammissione al corso di specializzazione avviene per concorso, secondo modalità stabilite da apposito bando.
7. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da non meno di tre docenti designati dal Consiglio Accademico e nominata con decreto del Direttore dell'Accademia.
8. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti compreso tra 300 e 360, inclusi quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al corso, fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
9. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale, di cui all'art. 25. I regolamenti didattici dei corsi disciplinano il contenuto e le modalità di svolgimento della prova finale, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione.

Art. 16 – Dottorato di ricerca

1. Il dottorato di ricerca, conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca nel campo corrispondente, ha l'obiettivo di formare esperti nell'ambito di un particolare settore disciplinare o di un'aggregazione di più settori, fornendo le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale è equiparato al dottorato di ricerca universitario. La durata normale dei Corsi non può essere inferiore a tre anni.
2. Per essere ammessi ad un dottorato di ricerca, occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. Si accede ai corsi mediante concorso pubblico bandito dall'Accademia.
4. Le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio, sono disciplinati con apposito regolamento didattico deliberato dal Consiglio Accademico.
5. I dottorati di ricerca sono attivati, in via sperimentale, su proposta dell'istituzione, con decreto del Ministro.
6. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, delibera in merito alle risorse da destinare al funzionamento dei dottorati di ricerca e al finanziamento delle borse di studio per i corsi stessi.

Art. 17 – Corsi di perfezionamento scientifico, master

1. L'Accademia può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento del diploma accademico di primo livello o del diploma accademico di secondo livello.
2. L'offerta didattica dei diplomi di perfezionamento o master è specificamente finalizzata a rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.
3. L'Accademia può attivare master di I livello per cui occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea o altro titolo riconosciuto di pari livello e master di II livello per cui è richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale o altro titolo riconosciuto di pari livello.
4. Le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento, sono disciplinati con apposito regolamento didattico deliberato dal Consiglio Accademico. La durata dei master non può essere inferiore ad una annualità ed al conseguimento di almeno 60 CFA.

TITOLO III

CARRIERE STUDENTESCHE

Art. 18 – Iscrizione ai corsi

1. Ogni informazione sulle modalità, i termini, la documentazione da predisporre e le tasse da versare per ottenere l'immatricolazione o l'iscrizione ai corsi di studi è indicata nel manifesto degli studi dell'anno accademico di riferimento.
2. Qualora per l'immatricolazione sia richiesto un esame di ammissione, la selezione avviene mediante una prova da svolgersi secondo il calendario accademico; l'elenco degli ammessi è pubblicato successivamente all'espletamento delle prove.
Il piano di studi attribuito allo studente immatricolato al primo anno è coerente al modello formativo pubblicato con l'offerta formativa.
Le modifiche del piano di studi sono ammesse a partire dal secondo anno e devono essere richieste con apposito modulo firmato dal coordinatore di corso secondo i termini previsti nel manifesto degli studi.
Le modifiche che non riguardano le materie affini a scelta devono essere approvate dal Consiglio Accademico.
Solo dopo formale approvazione lo studente è abilitato a seguire le discipline inserite nel proprio piano di studi e potrà visualizzarle nella propria area studenti.

Art. 19 – Trasferimenti, passaggi di corso e di accademia

Art.19.1. PASSAGGIO INTERNO AD ALTRI CORSI DI STUDIO

E' consentito il passaggio interno ad altro corso di studio attivo presso l'Accademia di Belle Arti di Frosinone. Entro la data prevista e indicata nel manifesto degli studi lo studente dovrà consegnare alla segreteria didattica la domanda di passaggio.

Non è consentito il cambio di corso oltre il termine previsto. Solo dopo approvazione da parte della commissione appositamente nominata e previo superamento del colloquio attitudinale (le date dei colloqui sono indicati nel Manifesto degli studi), lo studente sarà abilitato alla frequenza del nuovo corso e gli sarà consegnato il nuovo piano di studi.

La Commissione nell'esaminare le richieste di passaggio di corso:

- a. valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti;
- b. indica l'anno di corso al quale lo studente sarà iscritto;
- c. stabilisce l'eventuale debito formativo da assolvere;
- d. formula il piano di studi di completamento del curriculum per il conseguimento del titolo di studio.

Art.19.2. TRASFERIMENTI IN ENTRATA

E' consentito il trasferimento da altra Accademia di Belle Arti o da altro Ateneo.

Entro la data prevista nel manifesto degli studi lo studente dovrà consegnare alla segreteria didattica la domanda di trasferimento in entrata con allegati il foglio di congedo o nullaosta dell'Istituto di provenienza e la certificazione degli esami sostenuti con relativi crediti conseguiti.

Non sono consentiti passaggi durante l'attività didattica dell'anno accademico per cui si chiede il trasferimento.

Successivamente all'approvazione della commissione appositamente nominata e previo superamento del colloquio attitudinale (le date dei colloqui sono indicati nel Manifesto degli studi) lo studente perfezionerà la sua iscrizione secondo le modalità e entro i termini di scadenza previsti. Lo studente sarà abilitato alla frequenza quando gli sarà assegnato il numero di matricola.

La Commissione nell'esaminare le richieste di trasferimento in entrata:

- a. valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti;
- b. indica l'anno di corso al quale lo studente sarà iscritto;
- c. stabilisce l'eventuale debito formativo da assolvere;
- d. formula il piano di studi di completamento del curriculum per il conseguimento del titolo di studio.

Art.19.3 TRASFERIMENTI IN USCITA

È consentito il trasferimento presso altre Accademie o Atenei.

Lo studente può fare richiesta di nulla osta al trasferimento con apposita domanda scaricabile dal sito web nella sezione modulistica. A seguito di presentazione di tale richiesta, la segreteria didattica provvederà ad inoltrare direttamente all'Istituto indicato sull'istanza il documento attestante il nulla osta corredato di certificazione dell'eventuale carriera posseduta dallo studente e la regolare posizione contributiva.

L'accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun rimborso di tasse e contributi versate dallo studente.

Art. 20 – Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso accademie estere o istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli riconosciuti dalle parti convenzionate.
2. L'Accademia favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e fornendo un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3. Lo studente che intenda svolgere parte dei propri studi presso accademie estere deve presentare domanda nella quale dovrà indicare gli insegnamenti che si propone di seguire. La domanda è sottoposta all'autorizzazione del responsabile dei rapporti internazionali, sentiti i coordinatori dei singoli corsi, sulla base di criteri generali precedentemente definiti.
4. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero è deliberato dal Consiglio Accademico secondo le modalità stabilite all'art. 8 del presente regolamento, sulla base di adeguata documentazione attestante i contenuti dei corsi seguiti, le modalità di svolgimento degli stessi, la valutazione finale. Criterio per il riconoscimento della mobilità per crediti realizzata nel quadro di accordi interistituzionali è che tutti i crediti acquisiti durante un periodo di studio all'estero o durante una mobilità virtuale – come concordato nel Contratto di apprendimento (LA – Learning Agreement) e confermato dal Certificato degli studi (ToR- Transcript of Records), debbano essere trasferiti senza indugi e utilizzati pienamente per il conseguimento del titolo di studio perseguito, senza richiedere allo studente alcuna ulteriore attività o verifica di apprendimento.
5. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve

esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.

6. Il Consiglio Accademico attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
7. Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero. Il Sistema europeo per l'accumulazione ed il trasferimento dei crediti (ECTS) è uno strumento dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA). I crediti ECTS esprimono il carico di lavoro basato sui risultati di apprendimento definiti. I risultati di apprendimento descrivono quanto gli studenti dovrebbero conoscere, comprendere ed essere in grado di fare dopo aver concluso con successo un processo di apprendimento. Il carico di lavoro indica il tempo di cui gli studenti avranno prevedibilmente bisogno per svolgere tutte le attività di apprendimento (lezioni, seminari, esercitazioni, progetti, studio individuale, preparazione e svolgimento degli esami, ecc.) richieste per il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi.
8. Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere considerate dalla commissione in sede di valutazione dell'esame finale.

Art. 21 – Calendario didattico

1. L'anno accademico inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre successivo.
2. Il calendario didattico è approvato dal Consiglio Accademico nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a. le attività didattiche relative a ciascun anno accademico non possono cominciare ad eccezione dell'orientamento, prima del 15 settembre immediatamente precedente l'inizio dell'anno accademico medesimo e non possono concludersi, ad eccezione degli esami di diploma accademico, dopo il 15 ottobre dell'anno solare successivo;
 - b. l'articolazione delle attività didattiche può avvenire anche per cicli coordinati di lezioni ed esami inferiori all'anno;
 - c. le sessioni di esame devono prevedere almeno un appello per ogni prova. Le date di apertura degli appelli devono essere fissate in modo da evitare il più possibile sovrapposizioni;
 - d. deve essere in ogni caso previsto un appello non collegato ai cicli didattici, di norma fissato non prima del 1° settembre e concluso non oltre il 15 ottobre successivo;
 - e. gli appelli per gli studenti senza obbligo di frequenza perché ripetenti o fuori corso potranno essere in numero complessivo superiore a quelli generali;
 - f. il calendario degli esami deve essere reso noto almeno un mese prima dell'inizio della sessione. Eventuali posticipazioni dovranno essere comunicate, a tempo debito, salvo casi straordinari di necessità, con provvedimento del Direttore;
 - g. I docenti comunicano il proprio orario di ricevimento entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'orario delle lezioni. Il monte ore dedicato al ricevimento degli studenti non può superare il 35% del monte ore dedicato alla didattica frontale;
 - h. l'Accademia cura la tempestiva pubblicizzazione di tutte le decisioni assunte in merito allo svolgimento dell'attività didattica e, in particolare, degli orari delle lezioni e degli orari di ricevimento dei docenti.
3. Gli appelli devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento con continuità. Eventuali deroghe devono essere motivate ed autorizzate dal Direttore dell'Accademia.
4. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può, nel rispetto delle propedeuticità previste nel regolamento del corso di studi, sostenere senza alcuna

limitazione tutti gli esami e le verifiche per i quali possiede i necessari requisiti di frequenza.

Art. 22 – Tipologia e articolazione degli insegnamenti

1. Il regolamento didattico prevede anche l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di un diverso numero di crediti formativi corrispondenti.
2. Oltre ai moduli didattici che terminano con il superamento delle relative prove di verifica del profitto, il regolamento didattico prevede anche l'attivazione di pre-corsi, corsi di sostegno, corsi di recupero, seminari, esercitazioni in laboratorio e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi.
3. Per ogni insegnamento dovranno essere indicati:
 - a. il settore scientifico-disciplinare di riferimento definito anche allo scopo di assicurarne la corretta assegnazione ai docenti;
 - b. l'assegnazione di un adeguato numero di crediti;
 - c. il tipo di verifica del profitto che consente l'acquisizione dei relativi crediti;
 - d. le propedeuticità.
4. Un corso di insegnamento può essere articolato in più moduli. In tal caso le prove di verifica finale dovranno accertare il profitto degli studenti e attribuire singolarmente i crediti nell'ambito di ogni modulo.
5. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere mono-disciplinari o integrati ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più docenti, secondo precise indicazioni e norme contemplate dal regolamento didattico. Le relative prove di verifica finale dovranno comunque essere uniche.
6. Il regolamento didattico può prevedere, anche forme di insegnamento a distanza, regolamentate dall'Accademia in base alle direttive ministeriali, specificando le modalità di frequenza, ove prevista, e di verifica ad esse connesse.
7. Qualora ricorrano condizioni di sovraffollamento che, in relazione alla tipologia del corso o alla indisponibilità di strutture idonee, lo rendano opportuno, il Consiglio Accademico può deliberarne lo sdoppiamento, fissando le modalità di suddivisione degli studenti e verificando annualmente la permanenza dei presupposti.

Art. 23 – Esami e verifiche del profitto

In base a quanto previsto dall'art. 10, comma 3, lettera i del D.P.R. 243/2005, è previsto un obbligo di frequenza "non inferiore all'80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusione dello studio individuale". La verifica di profitto per ciascun insegnamento deve essere sostenuta con esito positivo entro due anni accademici dal termine della frequenza. Possono peraltro essere previste modalità e tempistiche diverse per studenti disabili, studenti in stato di gravidanza e per allattamento o per particolari e documentate condizioni di salute o familiari per cui sia stato concesso lo status di studente non frequentante o di studente lavoratore per le quali il Consiglio Accademico definisce, nel rispetto dell'art. 11 comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, particolari percorsi formativi per ciascun corso di studio, che prevedano riduzioni dell'obbligo di frequenza, eventuali diverse modalità di acquisizione dei crediti formativi ed un termine massimo per l'espletamento della verifica di profitto di almeno quattro anni.

1. L'esame accerta il raggiungimento degli obiettivi dell'attività formativa.
Per sostenere le prove d'esame è necessario essere in regola con la frequenza e con il pagamento delle tasse.
Gli esami devono essere prenotati online in area studenti.

È obbligatorio rispettare la propedeuticità degli esami come indicato dai numeri progressivi.

In ciascuna sessione d'esame non è possibile:

- Sostenere più di una prova per il medesimo insegnamento;
- Sostenere due annualità del medesimo insegnamento

Il limite sul numero massimo di esami da poter sostenere nella medesima sessione di discussione tesi è fissato a n. 2 e non di indirizzo per gli studenti non in corso ovvero iscritti da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio.

2. A seconda della tipologia e della durata delle attività formative impartite, sarà stabilito dal docente del corso il tipo di prove di verifica che permettano il superamento del corso e l'acquisizione dei crediti assegnati. Tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti), la cui votazione è espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.). Possono essere individuate prove di verifica in itinere per favorire l'apprendimento e un'efficace partecipazione degli studenti al processo formativo.
3. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La commissione giudicatrice può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode che non dovrà essere valutata nel calcolo della media. Il candidato che non consegue il voto minimo viene considerato "riprovato". La "riprovazione" viene verbalizzata senza attribuzione di voto e di essa non viene tenuto conto alcuno ai fini della valutazione della carriera.
4. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.
5. Tutte le prove orali di esame sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
6. Le commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore e sono composte da tre membri, il primo dei quali è sempre il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di presidente della commissione; gli altri due sono docenti del medesimo o di affine ambito disciplinare o un cultore della materia.
7. Nel caso in cui le commissioni siano composte da più di tre membri, possono operare anche distribuendosi in sottocommissioni sotto la responsabilità e il coordinamento del presidente.
8. Nel caso di corsi integrati, la commissione comprende di norma tutti i docenti dei vari moduli. La verifica finale è unica.
9. Il verbale di esame è firmato dal presidente e dai membri della commissione o della sottocommissione giudicatrice. I presidenti delle commissioni hanno l'obbligo di curare la consegna del verbale debitamente compilato in tutte le sue parti alla segreteria studenti, di norma entro 24 ore dalla conclusione di ciascuna sessione d'esame. Il voto di esame sarà riportato sul verbale.
10. Lo studente riprovato non potrà sostenere l'esame nell'appello successivo della medesima sessione. Nel caso in cui lo studente ritenga di interrompere l'esame prima della sua conclusione viene riportata esclusivamente sul verbale la notazione: "ritirato".

Art. 24 – Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità della prova, che deve comprendere la realizzazione di un elaborato e un'esposizione dinanzi ad una commissione, e le modalità della valutazione conclusiva, che terrà conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d'acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.
2. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di CFA previsto dal relativo regolamento di corso. Il limite sul numero massimo di esami da poter sostenere nella medesima sessione di discussione tesi è fissato a n. 2 e non di indirizzo.
3. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico.
4. Per il conseguimento del diploma accademico di primo livello i regolamenti possono prevedere, accanto a prove consistenti nella discussione di un elaborato scritto o di una prova scritta o grafica di varia entità, il sostenimento di una prova espositiva finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso.
5. Per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello, di specializzazione e di formazione alla ricerca i regolamenti devono prevedere l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
6. Le commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Direttore e sono composte secondo le norme stabilite nei regolamenti didattici da cinque membri docenti.
7. Potranno far parte della commissione giudicatrice della prova finale anche professori di scuole diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonché professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato.
8. Nei corsi di studi interscuole la commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da docenti delle diverse scuole interessate, secondo criteri definiti dai relativi regolamenti.
9. La commissione giudicatrice per la prova finale esprime la sua votazione in centodecimi. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. Ove il candidato consegua il voto massimo, la commissione può concedere la lode che deve essere deliberata all'unanimità.
10. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre sessioni, opportunamente distribuite nell'anno accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti dai singoli regolamenti didattici.
11. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.

Art. 25 – Studenti a tempo parziale, studenti fuori corso, interruzione degli studi

1. Ogni corso di studi (escluso il dottorato di ricerca) può prevedere specifiche modalità di frequenza e specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi per studenti lavoratori, disabili o comunque dispensati dalla frequenza delle attività didattiche. La possibilità di riconoscere lo stato di non frequentanti a studenti che non siano lavoratori o disabili è subordinata alla attuazione da parte della scuola di supporti formativi alternativi alla frequenza, compresi quelli a distanza.
2. La richiesta per il riconoscimento dello stato di studente non frequentante deve essere adeguatamente certificata ed è approvata dal Consiglio Accademico. Il piano di studi approvato deve contenere indicazione sugli specifici obblighi di frequenza assegnati per le diverse attività formative.
3. Si definisce studente lavoratore chi svolge per una durata non inferiore a 3 mesi: attività retribuita per conto terzi, siano essi privati, società cooperative o enti pubblici; attività di

lavoro autonomo o attività di impresa con titolarità di partita IVA accompagnata da attestazione di effettivo svolgimento dell'attività; servizio civile o militare.

Per ottenere lo status di studente lavoratore, lo studente deve presentare richiesta indicando: il datore di lavoro, nel caso di lavoro dipendente; il soggetto con cui si svolge un'attività di collaborazione coordinata o continuativa; la partita IVA, in caso di svolgimento di lavoro autonomo, e la tipologia di attività svolta; i dati relativi all'iscrizione alla Camera di commercio in caso di imprenditore commerciale o agricolo.

La richiesta deve essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'attività lavorativa svolta.

Lo status di studente lavoratore è attribuito per un semestre o per l'intero anno accademico corrispondente alla presentazione della domanda ed è segnalato nel libretto dello studente.

Lo studente lavoratore, in regola con l'istanza, ha diritto alla riduzione della frequenza del 50% per i corsi laboratoriali e teorico-pratici, mentre per i corsi teorici la riduzione sarà dell'80% con indicazione da parte del docente di bibliografia suppletiva di testi concordati.

4. Gli studenti che abbiano incarichi di rappresentanza sono esonerati dalla frequenza delle attività formative quando coincidano con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte. L'effettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali.
5. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato tutte le attività formative previste dal regolamento del suo corso di studio, non abbia superato tutti gli esami e le altre prove di verifica previste per l'intero corso e non abbia acquisito il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo entro la durata nominale del corso medesimo.
6. Lo studente a tempo pieno fuori corso deve superare le prove mancanti al completamento della propria carriera accademica entro un termine pari al doppio della durata nominale del corso di studio, se non altrimenti stabilito dai regolamenti didattici di corso.
7. In caso di mancato rispetto dei termini, le attività formative svolte ed i crediti acquisiti possono essere considerate non più attuali e non più adeguati alla qualificazione richiesta dal corso di studi frequentato. Il Consiglio Accademico, su proposta di apposita commissione nominata dal direttore, provvede in tali casi a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo ed indica a quale anno di corso lo studente può essere re-iscritto.
8. L'Accademia può attuare in autonomia ogni opportuno intervento per ridurre il numero degli studenti fuori corso e quello degli studenti che per i singoli anni non acquisiscono i crediti previsti.
9. Lo studente che abbia acquisito e per cui siano certificate le frequenze necessarie non è tenuto di norma a frequentare di nuovo le attività formative previste per poter superare gli esami o le prove di verifica ancora mancanti al completamento del suo corso di studi. La frequenza necessaria e certificata dei singoli insegnamenti è valida per due a.a., scaduti i quali lo studente deve di nuovo frequentare.
10. Qualora lo studente abbia già conseguito i crediti necessari al conseguimento del titolo ma non abbia ancora sostenuto la prova finale, è tenuto al solo pagamento delle tasse di iscrizione integrate da un contributo proporzionato all'attività relativa allo svolgimento della suddetta prova, nella misura economica determinata dagli organi di gestione.
11. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di sospendere o di interrompere la prosecuzione degli studi intrapresi e di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso di studi. Il regolamento del corso di studi disciplina il riconoscimento di eventuali crediti formativi nonché le modalità di re-iscrizione, tenendo conto delle frequenze attestate, dei crediti acquisiti e della carriera complessiva dello studente.
12. Lo studente può chiedere, durante la durata legale del corso di studi, di sospendere o di interrompere la propria carriera a seguito di una motivata domanda.

Sospensione temporanea

Il corso di studio intrapreso può essere sospeso e ripreso senza decadenza del maturato formativo conseguito, purché lo studente lo richieda con atto formale. La sospensione degli studi può essere chiesta per uno o più anni, per:

MOTIVO DELLA SOSPENSIONE	DURATA DELLA SOSPENSIONE	MODULISTICA DA PRESENTARE
Iscrizione in università straniere o in accademie militari italiane	Almeno un anno accademico	Certificato di iscrizione
Iscrizione a corsi per i quali non è ammessa l'iscrizione contemporanea (ad esempio dottorato di ricerca, scuola di specializzazione, master, corsi per la formazione insegnanti)	Almeno un anno accademico	Certificato di iscrizione
Servizio volontario civile o militare	Almeno un anno accademico	Idonea documentazione relativa al servizio militare/civile
Nascita di un figlio	Per l'anno accademico di attribuzione o successivo (un solo anno)	Certificato di gravidanza/nascita
Infermità gravi per la durata di almeno 6 mesi	Per tutti gli anni accademici legati all'infermità	Idonea documentazione medica in originale

Durante la sospensione lo studente:

- non sostiene esami o prove parziali;
- non usufruisce dei servizi accademici;
- non paga le tasse di iscrizione se la sospensione riguarda almeno un periodo annuale e la domanda è inoltrata entro i termini previsti nel manifesto degli studi.
- non paga la seconda rata se la sospensione riguarda un periodo inferiore all'anno accademico e la domanda è inoltrata prima dell'avvio del 2° semestre del calendario accademico

Gli anni accademici di sospensione non sono conteggiati ai fini della decadenza. La richiesta di sospensione non comporta alcun rimborso di tasse e contributi già versate. La ripresa degli studi segue le normali procedure di iscrizione.

Interruzione

Per interruzione s'intende la mancata iscrizione per almeno due anni accademici senza comunicazione ufficiale di sospensione.

Qualora lo studente intenda successivamente esercitare i diritti derivanti dalla condizione di studente, chiedendo l'iscrizione, deve presentare al Direttore istanza diretta ad ottenere la ricognizione di tale status.

La domanda richiede il versamento della tassa di ricongiungimento di importo stabilito annualmente dal CDA per ciascun anno di interruzione degli studi, oltre chiaramente a tutte le tasse e i contributi dovuti per l'anno accademico in cui si presenta la domanda.

Rinuncia agli studi

Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi intrapresi presentando i seguenti documenti:

domanda di rinuncia agli studi con marca bollo;

libretto accademico (se posseduto);

L'atto di rinuncia è irrevocabile e deve essere formalizzato per iscritto in modo chiaro ed esplicito, senza l'apposizione di condizioni o termini che ne restringano l'efficacia.

Qualora all'atto della rinuncia risultino tasse e contributi arretrati non pagati relativi a un anno accademico nel quale si sono sostenuti esami, idoneità comprese, si è tenuti a corrispondere l'importo mancante.

Lo studente che abbia rinunciato agli studi e in regola con le tasse versate può ottenere i certificati relativi alla carriera percorsa, integrati da una opportuna annotazione attestante che quest'ultima è priva di efficacia per effetto della rinuncia stessa.

Decadenza

Decade dalla qualifica di studente:

- lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studi accademici per 8 anni
- lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia tuttavia superato esami di profitto per 8 anni.
- lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, pur avendo precedentemente superato tutti gli esami di profitto, non abbia sostenuto la prova finale di diploma entro 8 anni dall'ultimo esame sostenuto.

Lo studente decaduto può richiedere il rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti, con annotazione della decadenza.

Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, secondo le normali procedure di iscrizione.

Art. 26 – Attività didattiche speciali e integrative

1. Il Consiglio Accademico può deliberare annualmente l'attivazione dei corsi intensivi.
2. Le strutture didattiche, anche con il supporto del gruppo di lavoro e/o in collaborazione con enti esterni, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee, possono attivare i seguenti servizi didattici integrativi:
 - a. corsi di orientamento alla scelta del corso di studi, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di informazioni sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi sui benefici per gli studenti;
 - b. corsi di orientamento all'inserimento nella professione.
3. L'Accademia può istituire:
 - a. corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - b. corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
 - c. corsi di formazione professionale per laureati;
 - d. corsi di formazione permanente;
 - e. corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento;
 - f. summer school.
4. L'Accademia può istituire percorsi formativi per l'acquisizione dei 24 CFA, disciplinati da un apposito regolamento.
5. La partecipazione alle attività dei corsi di cui ai precedenti commi deve essere certificata.
6. L'Istituzione organizza le attività formative dei corsi disciplinati dal presente articolo, prevedendo eventualmente anche la partecipazione di studenti, docenti e tecnici esterni ad esso. Per queste attività l'Accademia può stipulare convenzioni ed intese con i soggetti interessati. Il piano finanziario è deliberato dagli organi di gestione, prevedendo la copertura delle spese generali e degli emolumenti da corrispondere ai docenti ed al personale tecnico-amministrativo impegnato nell'attività integrativa.

Art. 27 – Promozione e pubblicità dell'attività formativa

1. L'Accademia, sentite le strutture didattiche interessate, adotta opportune modalità d'informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.
2. Il Consiglio Accademico, su proposta del servizio di tutorato e orientamento, adotta ogni anno accademico un piano della comunicazione esterna ed interna in modo da rendere agevole il reperimento delle informazioni da parte dell'utenza reale e potenziale.
3. Le informazioni vengono fornite mediante:
 - a. comunicazioni scritte a cura degli uffici dell'Accademia;
 - b. comunicazioni a mezzo di pubblicazioni curate dal servizio tutorato e orientamento;
 - c. comunicazioni mediante mezzi d'informazione di massa a cura del Direttore e del Presidente dell'Accademia;
 - d. comunicazioni per via telematica a cura del servizio tutorato e orientamento.

TITOLO IV

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 28 – Immatricolazioni ed iscrizioni

1. I tempi e i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi corso di studio sono chiaramente indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel manifesto degli studi e nelle guide, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Accademia per consentire una tempestiva e adeguata comunicazione a tutti gli studenti di tali informazioni.
2. Le domande di immatricolazione ai corsi di diploma di I e II livello, di specializzazione, di master e perfezionamento sono indirizzate al Direttore dell'Accademia e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal manifesto annuale degli studi.
3. La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico e pubblicati sul manifesto annuale degli studi. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo.
4. Chi è già in possesso di diploma accademico o di laurea, o di altro titolo acquisito secondo l'ordinamento previgente, e intende conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello, può chiedere l'iscrizione ad un anno di corso successivo al primo. Tali domande saranno valutate dal Consiglio Accademico, che delibererà in proposito.

Art. 29 – Certificazioni

1. Gli uffici di segreteria studenti rilasciano, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.
2. Gli uffici di segreteria studenti rilasciano, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato sarà strutturato secondo modalità

definite dal Consiglio Accademico e potrà essere redatto, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese.

3. Gli uffici di segreteria studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, secondo le medesime modalità indicate al comma precedente, previo riconoscimento degli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.
4. Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti provvede il Direttore. I provvedimenti direttoriali sono definitivi.

Art. 30 – Tutela dei diritti degli studenti

1. L'Accademia provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti.
2. L'Accademia garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti diversamente abili ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.

Art. 31 – Associazioni e cooperative studentesche

1. L'Accademia indice, sulla base di apposito regolamento, bandi di concorso rivolti ad associazioni e cooperative studentesche, che operano senza scopo di lucro, per lo svolgimento di attività culturali, sportive e ricreative di cui alla lettera d) dell'art.12 della Legge 390/91.
2. Tali bandi prevedono gli obblighi a carico delle cooperative ed associazioni studentesche e la regolamentazione, anche economica, dei servizi da assicurare alla collettività degli studenti e di ogni altro rapporto con l'Accademia.
3. Allo scopo, l'Accademia costituisce un albo delle associazioni e cooperative accreditate.

Art. 32 – Attività di collaborazione part-time

1. Ogni anno e quando se ne riscontrano le esigenze l'Accademia può bandire concorsi per attività di collaborazione part-time degli studenti a supporto del funzionamento delle strutture accademiche.
2. L'amministrazione centrale e le strutture decentrate potranno attingere alla relativa graduatoria, che dovrà essere approvata per i concorsi banditi annualmente entro la prima decade di ottobre.
- 3.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 – Norme transitorie e finali

1. I regolamenti delle strutture didattiche assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici. Allo scopo, fissano le equivalenze delle attività formative previste nei nuovi ordinamenti con le attività previste dai precedenti e rendono conseguentemente possibile l'assolvimento degli eventuali obblighi di frequenza residui relativamente agli anni attivati nei nuovi corsi di studi.

Provvedono, ove opportuno, alla istituzione di appelli aggiuntivi per gli studenti fruitori del vecchio ordinamento.

2. L'istituzione, nell'ambito della programmazione didattica, procede ad una armonizzazione dei programmi didattici degli attuali corsi con quelli previsti nei nuovi corsi di studi.
3. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base ai precedenti ordinamenti sono valutati in crediti secondo criteri analoghi a quelli di cui al precedente comma e riconosciuti per il conseguimento del diploma accademico di primo o di secondo livello. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali, qualunque ne sia la durata.
4. Agli iscritti ai corsi di diploma accademico e alle scuole di specializzazione, che siano ammessi a frequentare un corso di formazione alla ricerca si applicano le norme previste dagli ordinamenti vigenti.

Art. 34 – Responsabilità e pubblicità

1. La responsabilità delle attività didattiche è delle persone alle quali esse sono direttamente affidate. Spetta alle strutture e agli organi individuali vigilare sullo svolgimento delle attività formative.
2. Tutti i procedimenti e le decisioni assunte riguardanti l'organizzazione didattica sono diffuse nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, dallo Statuto, dal Regolamento generale di Istituzione e dai regolamenti di scuola.

Art. 35 – Approvazione del regolamento didattico di Accademia

1. Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio Accademico ed è approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. In seguito all'approvazione del Ministero, è adottato con decreto del Direttore.
2. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo dell'Accademia.
3. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

Art. 36 – Modifiche del regolamento didattico di Accademia

1. Le modifiche al presente regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio Accademico ed emanate con decreto del Direttore, secondo le procedure previste dalle leggi vigenti, previa approvazione del Ministero competente.

Il Direttore
(Prof.ssa Loredana Rea)

